

Osservatorio sulla criminologia e la violenza di genere n. 2/2026

Observatory on Criminology and Gender-Based Violence n. 2/2026

di Simona Raffaele

Abstract [ITA]: Nel secondo trimestre del 2026 il dibattito in materia di violenza di genere si è concentrato su tre assi principali: la ridefinizione penalistica della violenza sessuale, l'emersione delle forme digitali di vittimizzazione e l'effettività degli strumenti di protezione nei procedimenti per violenza domestica. Il contributo esamina, anzitutto, il confronto sulla riforma dell'art. 609-bis c.p., segnato dalla tensione tra modelli fondati sul consenso, sul dissenso o sulla volontà contraria della persona offesa. L'analisi si estende poi alla Direttiva (UE) 2024/1385, alla cyberviolenza, alla tutela dei minori nell'ambiente digitale e alle questioni poste dall'impiego dell'intelligenza artificiale nella produzione o manipolazione di materiali sessualmente connotati. Sono inoltre approfonditi i temi della valutazione del rischio, del controllo elettronico e della ritrattazione della persona offesa. Una sezione autonoma è dedicata alla situazione penitenziaria descritta dal XXII Rapporto Antigone, letta nella prospettiva della vulnerabilità istituzionale. Chiudono il contributo le principali decisioni del trimestre della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

Abstract [ENG]: *During the second quarter of 2026, the debate on gender-based violence focused on the criminal-law definition of sexual violence, the spread of digital forms of victimisation and the effectiveness of protection mechanisms in domestic violence proceedings. This article first examines the ongoing reform of Article 609-bis of the Italian Criminal Code, marked by the tension between consent-based models and approaches centred on dissent or on the victim's contrary will. It then considers Directive (EU) 2024/1385, cyber-violence, the protection of minors in digital environments and the challenges raised by the use of artificial intelligence in the creation or manipulation of sexually explicit material. Further attention is devoted to risk assessment, electronic monitoring and victim recantation. A separate section addresses the prison situation described in the 22nd Antigone Report, read through the lens of institutional vulnerability. The article concludes with selected decisions of the European Court of Human Rights, the Italian Constitutional Court and the Court of Cassation.*

Parole chiave: Violenza di genere – consenso sessuale – violenza sessuale – cyberviolenza – tutela dei minori – intelligenza artificiale – violenza domestica – vulnerabilità

Keywords: *gender-based violence – sexual consent – sexual violence – cyber-violence – protection of minors – artificial intelligence – domestic violence – vulnerability*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La riforma dell'art. 609-bis c.p. nel dibattito legislativo e dottrinario del secondo trimestre del 2026. – 3. La Direttiva (UE) 2024/1385 tra violenza di genere, violenza domestica e nuove forme di vittimizzazione digitale. – 4. Minori, sessualità digitale e intelligenza artificiale: nuove prospettive di tutela penale. – 5. Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica e di genere. – 6. Carcere, suicidi e vulnerabilità istituzionale nel XXII Rapporto Antigone. – 7. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo. – 8. Osservatorio della Corte costituzionale. – 9. Osservatorio della Corte di cassazione.

1. Premessa.

Nel periodo considerato, il dibattito giuridico e criminologico in materia di violenza di genere si è sviluppato lungo alcune direttrici particolarmente significative, confermando il rilievo del rapporto tra libertà sessuale, vulnerabilità della vittima e strumenti di prevenzione e protezione. In continuità con il precedente numero dell'Osservatorio, resta in primo piano il confronto sulla riforma dell'art. 609-*bis* c.p., ormai articolato attorno alla scelta tra modelli fondati sul consenso, sul dissenso o sulla volontà contraria della persona offesa. Accanto a tale profilo, assume crescente rilievo la dimensione digitale della violenza, anche alla luce della Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, in G.U.U.E., L, 24 maggio 2024) e delle nuove forme di vittimizzazione online, che coinvolgono in modo particolare donne e minori.

Sul versante processuale e cautelare, l'attenzione si è concentrata sull'effettività degli strumenti di protezione nei procedimenti per violenza domestica e di genere, con specifico riferimento alla valutazione del rischio, all'impiego del braccialetto elettronico e alla complessa lettura processuale della ritrattazione della persona offesa.

In una prospettiva più ampia, ma comunque utile all'analisi criminologica, il numero considera anche la situazione carceraria, segnata da sovraffollamento, suicidi e vulnerabilità istituzionali, come emerge dal XXII Rapporto Antigone (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, 2026, disponibile online sul portale dei Rapporti di Antigone: www.rapportoantigone.it).

Muovendo da tali coordinate, l'analisi prende in esame le principali evoluzioni normative, dottrinali e giurisprudenziali del trimestre, per poi soffermarsi, come di consueto, sulle decisioni più significative della Corte europea dei diritti dell'uomo, della Corte costituzionale e della Corte di cassazione.

2. La riforma dell'art. 609-*bis* c.p. nel dibattito legislativo e dottrinario del secondo trimestre del 2026.

Il confronto sulla riforma dell'art. 609-*bis* c.p., già avviato nei mesi precedenti e segnalato nel precedente numero dell'Osservatorio, è divenuto uno dei principali terreni di discussione in materia di tutela penale della libertà sessuale. La questione ha assunto nuovi profili alla luce della distanza tra la formulazione licenziata dalla Camera dei deputati il 19 novembre 2025 e il nuovo testo unificato assunto come testo base nel corso dell'esame presso la 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato nella seduta del 27 gennaio 2026 (Senato della Repubblica, XIX leg., 2^a Commissione permanente, resoconto sommario n. 358 del 27 gennaio 2026, in www.senato.it).

La prima formulazione prevedeva di punire chiunque compiesse, facesse compiere o subire atti sessuali a un'altra persona «senza il consenso libero e attuale» di quest'ultima. Il testo unificato in esame al Senato, invece, sposta il baricentro della fattispecie sugli atti sessuali posti in essere «contro la volontà» della persona, prevedendo una pena base da quattro a dieci anni e riservando la cornice più elevata, da sei a dodici anni, alle ipotesi commesse mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa (A. MASSARO, *“Senza il consenso” o “contro la volontà”: la violenza sessuale contesa*, in *Sistema penale*, 3 aprile 2026).

La differenza tra le due impostazioni non è meramente lessicale. Il riferimento agli atti sessuali compiuti «senza il consenso» esprime una concezione fondata sull'autodeterminazione sessuale e consente di valorizzare l'assenza di una libera adesione all'atto. La clausola «contro la volontà», invece, avvicina la fattispecie al modello del dissenso, richiedendo l'accertamento di una volontà contraria della persona offesa. Proprio per questa ragione, il testo unificato in esame al Senato precisa che tale volontà deve essere valutata tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso, nonché che l'atto sessuale è contrario alla volontà della persona anche quando sia realizzato a sorpresa o approfittando dell'impossibilità della vittima di esprimere il proprio dissenso.

Questa soluzione presenta, tuttavia, alcuni profili problematici. La previsione degli atti commessi a sorpresa e delle ipotesi di impossibilità di manifestare il dissenso sembra, infatti, necessaria proprio perché la clausola «contro la volontà» rischierebbe, altrimenti, di lasciare fuori situazioni più agevolmente ricomprese nella formula «senza il consenso». Il problema emerge con particolare evidenza nei casi di atti repentini, di condotte realizzate su persona incapace di esprimere una volontà attuale, di c.d. “freezing”, di soggezione derivante da un contesto relazionale violento o di condotte connotate da inganno. In tali ipotesi, il rischio è che l’accertamento torni a concentrarsi sul comportamento della vittima, sulle ragioni della sua mancata opposizione e sulla maggiore o minore riconoscibilità del dissenso, con possibili ricadute in termini di vittimizzazione secondaria.

La formula «senza il consenso» appare, sotto questo profilo, più coerente con la ricostruzione della violenza sessuale come offesa alla libertà di autodeterminazione sessuale. Essa non implica alcuna inversione dell’onere della prova, poiché l’assenza di consenso resterebbe elemento costitutivo del fatto, da provare secondo le regole ordinarie del processo penale. Né si tratterebbe di introdurre una presunzione di colpevolezza o di attribuire all’imputato l’onere di dimostrare il consenso della persona offesa. Il problema resta, piuttosto, quello di individuare indici concreti dai quali desumere, nel caso specifico, l’assenza di una libera adesione all’atto sessuale.

Nello stesso tempo, una parte della dottrina ha segnalato come il vero nodo della riforma non possa essere ridotto alla contrapposizione tra consenso e dissenso. Il confronto tra le due opzioni rischia, infatti, di assumere un valore prevalentemente simbolico, se non è accompagnato da una più ampia riconsiderazione dei problemi applicativi che caratterizzano la cosiddetta “zona grigia” dell’autodeterminazione sessuale: assunzione di sostanze, inferiorità fisica o psichica, prevaricazione, inganno, sperequazione esperienziale o posizionale tra autore e vittima. La questione non consiste soltanto nello scegliere la soluzione più efficace sul piano comunicativo, ma nel costruire una disciplina capace di offrire risposte ragionevoli e compatibili con i principi fondamentali del diritto penale (G. BALBI, *La riforma della violenza sessuale tra illusioni semantiche e problemi applicativi*, in *Sistema penale*, 4/2026, p. 29 ss.).

Un ulteriore profilo critico riguarda la riformulazione dell’attenuante della minore gravità. La proposta di testo unificato esaminata in sede senatoriale fa riferimento, tra l’altro, al danno fisico o psichico arrecato alla persona offesa. Tale scelta rischia però di spostare l’attenzione dal bene giuridico tutelato – la libertà sessuale – agli effetti fisici o psicologici prodotti dalla condotta. La minore gravità dovrebbe invece essere valutata, anzitutto, in rapporto all’offesa arrecata all’autodeterminazione sessuale, non alla maggiore o minore capacità della vittima di manifestare, documentare o elaborare le conseguenze del fatto.

Il dibattito mostra, dunque, che la riforma dell’art. 609-bis c.p. non può esaurirsi nell’alternativa tra «senza consenso» e «contro la volontà». Il modello del consenso coglie meglio il valore in gioco, poiché afferma che la sfera sessuale appartiene alla persona e non può essere invasa senza una sua libera adesione. Tuttavia, anche questa soluzione deve essere costruita in modo sufficientemente determinato, per evitare che il processo si riduca a un’indagine esclusivamente psicologica sulla volontà interna della vittima. Il modello del dissenso, per converso, presenta il limite di restare più vicino alla tradizionale logica della costrizione, come se l’offesa alla libertà sessuale emergesse solo quando la persona offesa abbia opposto una resistenza percepibile.

La questione, allora, è quella di costruire una norma capace di descrivere l’offesa alla libertà sessuale come violazione dello spazio di autodeterminazione della persona. In questo senso, è stato osservato che la legge dovrebbe evitare sia il rischio di un consenso invisibile, difficile da accertare, sia quello di un dissenso necessariamente espresso o “gridato”, valorizzando, invece, la concreta dinamica relazionale nella quale l’interazione sessuale si sviluppa e si trasforma in sopraffazione (M. PAPA, *Violenza sessuale: serve una nuova idea di legge*, in *Sistema penale*, 23 giugno 2026).

Il confronto del secondo trimestre del 2026 conferma, pertanto, che la riforma dell’art. 609-bis c.p. costituisce un passaggio particolarmente delicato nella ridefinizione penalistica della violenza

sessuale. La posta in gioco non è solo l'adeguamento della norma agli standard sovranazionali e all'evoluzione del diritto vivente, ma la costruzione di una fattispecie realmente idonea a tutelare l'autodeterminazione sessuale, senza produrre nuove incertezze applicative e senza riattivare, nel processo, forme indirette di colpevolizzazione della persona offesa.

3. La Direttiva (UE) 2024/1385 tra violenza di genere, violenza domestica e nuove forme di vittimizzazione digitale.

Nel quadro delle evoluzioni sovranazionali, merita di essere richiamata la Direttiva (UE) 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, destinata a incidere sul futuro assetto degli strumenti di prevenzione, repressione e protezione delle vittime negli ordinamenti nazionali (Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, in G.U.U.E., L, 24 maggio 2024).

La Direttiva rappresenta il primo strumento del diritto eurounitario rivolto in maniera organica alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Essa si colloca nel solco della Convenzione di Istanbul, di cui costituisce un'attuazione parziale, ma rafforza la vincolatività degli obblighi di tutela per gli Stati membri attraverso gli strumenti propri del diritto dell'Unione. La sua incidenza non riguarda soltanto gli obblighi di incriminazione, ma anche la predisposizione di un sistema più ampio di protezione, assistenza, accesso alla giustizia, prevenzione, formazione degli operatori e raccolta dei dati (A. MASSARO, *La Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica: il possibile impatto sull'ordinamento italiano*, in *Sistema penale*, 3/2025, 107 ss.).

Ne deriva l'esigenza di leggere le norme interne alla luce delle fonti sovranazionali e della dimensione strutturale della violenza di genere, evitando che l'intervento processual-penalistico sia ridotto a una sommatoria di singole previsioni incriminatrici. La corretta applicazione delle misure di tutela presuppone, infatti, la conoscenza dei meccanismi di genere, degli stereotipi e delle forme di discriminazione che possono condizionare l'accesso alla giustizia della persona offesa (P. DI NICOLA TRAVAGLINI – F. MENDITTO, *Il nuovo Codice Rosso. Il contrasto alla violenza di genere e ai danni delle donne nel diritto sovranazionale e interno. Commento aggiornato alla l. n. 168/2023 e alla direttiva UE 2024*, Milano, Giuffrè, 2024; C. PECORELLA, *Il nuovo Codice Rosso*, di Paola Di Nicola Travaglini e Francesco Menditto: un libro da leggere, non da consultare, in *Sistema penale*, Osservatorio sulla violenza contro le donne, n. 2/2024).

Particolare rilievo assume, sul piano criminologico, l'attenzione dedicata alla violenza digitale. La Direttiva prevede specifici obblighi di incriminazione relativi alla condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato, allo *stalking online*, alle molestie commesse mediante strumenti informatici e all'istigazione alla violenza o all'odio attraverso le tecnologie digitali. La violenza di genere viene così ricondotta anche agli spazi digitali, nei quali l'offesa alla libertà, alla dignità e all'autodeterminazione della persona può assumere forme particolarmente pervasive, per la rapidità di circolazione dei contenuti, la loro potenziale permanenza in rete e la difficoltà per la vittima di riacquistare il controllo sulla propria immagine e sulla propria sfera privata.

Gli strumenti dell'informazione e della comunicazione assumono, in questo scenario, una duplice funzione. Da un lato, rendono più insidiose alcune forme di violenza, amplificando l'offesa e prolungandone gli effetti; dall'altro, possono rappresentare strumenti di accesso alla giustizia e all'assistenza, ampliando le possibilità di denuncia, protezione e supporto. La tecnologia si presenta, dunque, al tempo stesso come fattore criminogeno e come possibile strumento di tutela, imponendo una riflessione non soltanto sulla criminalizzazione delle condotte, ma anche sull'effettività delle misure di rimozione dei contenuti, sulla tempestività degli interventi e sulla capacità delle istituzioni di intercettare forme di vittimizzazione che si sviluppano in ambienti digitali (M. VENTUROLI, *La tutela "integrata" della vittima di violenza online nello spazio eurounitario*, in *Sistema penale*, 23

giugno 2025).

Già nella riflessione criminologica sui nuovi media è stato evidenziato come le tecnologie dell'informazione, pur avendo ampliato le possibilità di comunicazione e socializzazione, siano divenute anche strumenti di nuove modalità devianti e criminali, capaci di generare specifici processi di vittimizzazione, con particolare riferimento al furto d'identità, allo sfruttamento sessuale dei minori online, alle cybermolestie e al cyberstalking. La vittimizzazione digitale non costituisce, dunque, una forma minore o accessoria di aggressione, ma può incidere in modo profondo sull'identità, sulla reputazione, sulla vita affettiva, lavorativa e sociale della persona offesa (G. MAROTTA, *Tecnologie dell'informazione e nuovi processi di vittimizzazione*, in *Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza*, VI, 2, maggio-agosto 2012, 93 ss.).

A ciò si aggiunge la specificità strutturale del cyberspazio. La violenza digitale di genere non può essere ricondotta soltanto a matrici culturali o linguistiche, dovendosi considerare anche l'architettura tecnica delle piattaforme e il tipo di governance consentita agli *Internet Service Providers*, quali effettivi regolatori degli ambienti digitali. Il problema, pertanto, non riguarda soltanto l'adattamento delle fattispecie penali tradizionali all'ambiente online, ma anche la capacità del diritto di confrontarsi con comunità digitali, regole tecniche, sistemi di moderazione, forme di potere algoritmico e dinamiche di visibilità che incidono direttamente sulle modalità di produzione, circolazione e persistenza della violenza (E. MAESTRI, *Stupri digitali: una questione di governance del cyberspazio*, in *Annali online della Didattica e della Formazione Docente*, 16, 27/2024, 26-64).

La persona offesa da reati commessi online assume così i tratti di una nuova figura di vittima vulnerabile. La vulnerabilità può derivare da condizioni soggettive preesistenti, come l'età, il genere, la disabilità o la particolare esposizione sociale, ma può anche essere prodotta o aggravata dalle modalità tecnologiche della condotta. Lo spazio digitale, infatti, può amplificare la minorata capacità di difesa della vittima, rendere più estesa e duratura l'offesa e favorire dinamiche di anonimato, deresponsabilizzazione dell'autore e depersonalizzazione della persona offesa. Ne deriva una vulnerabilità non necessariamente ontologica, ma relazionale e situazionale, collegata al tipo di reato, al contesto tecnologico e alla concreta esposizione della vittima.

Merita autonoma considerazione anche la dimensione intersezionale della violenza. La Direttiva collega, infatti, la violenza contro le donne al possibile concorso tra genere e ulteriori fattori di discriminazione, quali l'origine etnica o sociale, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale, la lingua, la religione, le convinzioni personali o le condizioni socio-economiche. Questo profilo assume particolare importanza nella valutazione individuale delle esigenze di protezione della vittima, chiamata a tenere conto non soltanto del tipo di reato, ma anche delle condizioni personali e sociali della persona offesa.

La disciplina eurounitaria incide, inoltre, sul rapporto tra dimensione digitale e tutela dei minori. L'ambiente *online* amplifica il rischio di esposizione a forme di adescamento, ricatto, pressione sessuale, diffusione di immagini intime e sfruttamento della vulnerabilità. In particolare, la diffusione online di immagini sessualmente connotate relative a minori produce una vittimizzazione ulteriore e persistente, legata non solo all'abuso originario, ma anche alla permanenza, circolazione e riattivazione del materiale digitale. La cyberviolenza non riguarda, quindi, soltanto la repressione di singole condotte, ma impone di ripensare le strategie di prevenzione, educazione digitale, pronta rimozione dei contenuti e sostegno alle vittime.

Accanto agli obblighi di incriminazione, la Direttiva valorizza strumenti di protezione effettiva: canali accessibili di denuncia, possibilità di presentare prove online almeno per i reati informatici, strumenti investigativi adeguati, valutazione individuale delle esigenze di protezione e assistenza, servizi specialistici, ordini urgenti di allontanamento e di protezione, misure di rimozione dei contenuti online e limitazione delle prove relative al comportamento sessuale passato della persona offesa. Si conferma così un modello di tutela integrata della vittima, nel quale la risposta penale è accompagnata da strumenti processuali, assistenziali, preventivi e amministrativi.

Non mancano, tuttavia, criticità. La Direttiva non include tra i reati armonizzati la violenza sessuale e lo stupro, anche per le difficoltà connesse alla base giuridica dell'intervento europeo. Inoltre, il carattere strutturale e culturale della violenza contro le donne emerge con maggiore chiarezza nelle disposizioni dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione, mentre fatica ad assumere pari centralità negli obblighi di criminalizzazione e in alcune misure di protezione. La stessa costruzione di un sistema fortemente orientato alla vittima, pur apprezzabile sul piano della protezione della persona offesa, deve essere coordinata con le esigenze di tipicità, determinatezza, offensività e colpevolezza proprie del diritto penale, evitando che il paradigma vittimocentrico si traduca in un fattore di espansione incontrollata della risposta punitiva (C. BERNASCONI, *Dalla vittimologia al vittimocentrismo: cosa resta della tradizione reocentrica?*, in *disCrimen*, 12 marzo 2022; G. MINICUCCI, *Il diritto penale della vittima. Ricadute sistematiche e interpretative*, in *Rivista penale*, 2020, 12, 1041-1048).

La Direttiva (UE) 2024/1385 costituisce, dunque, un passaggio particolarmente significativo per il dibattito interno. Essa impone di guardare alla violenza di genere non solo nelle sue manifestazioni tradizionali, ma anche nelle forme nuove che si sviluppano negli ambienti digitali, dove controllo, esposizione, minaccia e umiliazione possono assumere intensità e durata non meno gravi delle aggressioni consumate nello spazio fisico.

4. Minori, sessualità digitale e intelligenza artificiale: nuove prospettive di tutela penale.

Un'ulteriore direttrice riguarda la tutela penale dei minori nell'ambiente digitale. Il 22 giugno 2026 è stato raggiunto, in sede europea, un accordo provvisorio sulla revisione delle regole penali in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, con l'obiettivo di rafforzare la risposta comune degli Stati membri, estendere l'ambito delle condotte rilevanti, innalzare il livello di protezione delle vittime e adeguare la disciplina alle nuove modalità di aggressione rese possibili dalle tecnologie digitali e dall'intelligenza artificiale (Consiglio dell'Unione europea, *Combating child sexual abuse: EU agrees stronger criminal law rules and enhanced support to victims*, comunicato stampa, 22 giugno 2026).

Il punto di partenza resta la Direttiva 2011/93/UE, che ha costituito il principale quadro eurounitario in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile. La revisione oggi in discussione muove, tuttavia, dalla consapevolezza che la dimensione digitale ha trasformato in profondità le modalità di contatto, adescamento, produzione, conservazione e diffusione del materiale sessualmente connotato, rendendo insufficienti categorie costruite prevalentemente sulla materialità del rapporto abusivo o sulla circolazione tradizionale delle immagini (Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, in G.U.U.E., L 335, 17 dicembre 2011, 1 ss.).

La vulnerabilità del minore nello spazio digitale non dipende soltanto dall'età, ma anche dalla struttura dell'ambiente tecnologico nel quale la relazione si sviluppa. I *social network* e le piattaforme di comunicazione consentono contatti rapidi, ripetuti e spesso sottratti al controllo degli adulti; favoriscono l'instaurazione di relazioni asimmetriche; permettono all'autore di occultare la propria identità o di costruire una falsa prossimità emotiva; rendono più agevole la raccolta di informazioni personali e la progressiva manipolazione della vittima. La rete, dunque, non costituisce solo un mezzo di commissione del reato, ma un ambiente relazionale nel quale possono formarsi dinamiche di dipendenza, pressione, ricatto e abuso (E. QUAYLE – M. TAYLOR, *Social networking as a nexus for engagement and exploitation of young people*, in *Information Security Technical Report*, 16(2), 2011, 44-50; E. QUAYLE et al., *Rapid skill acquisition and online sexual grooming of children*, in *Computers in Human Behavior*, 39, 2014, 368 ss.).

Il *grooming online* rappresenta una delle forme più significative di trasformazione criminologica

dell'abuso. L'adescamento non si esaurisce nel singolo contatto, ma si sviluppa spesso attraverso una sequenza progressiva, nella quale l'autore costruisce fiducia, isola la vittima, normalizza contenuti sessuali, sollecita l'invio di immagini e, in una fase successiva, può trasformare quel materiale in strumento di minaccia o ricatto. La distanza fisica non riduce la gravità dell'offesa, perché l'interazione digitale può incidere direttamente sull'autodeterminazione del minore, sulla sua capacità di percepire il rischio e sulla possibilità di sottrarsi alla relazione abusiva.

A ciò si collega il fenomeno della *sextortion*, nel quale immagini o contenuti sessualmente connotati vengono utilizzati per costringere il minore a inviare ulteriore materiale, compiere atti sessuali, proseguire la relazione o mantenere il silenzio. La vittimizzazione, in questi casi, non coincide soltanto con l'abuso originario, ma si prolunga attraverso la minaccia della diffusione e la perdita di controllo sul materiale prodotto o condiviso. La permanenza digitale delle immagini determina una forma di lesione che può riattivarsi nel tempo, incidendo sulla vita affettiva, sociale e identitaria della vittima anche a distanza di anni (S. COOPER, *The sexual exploitation of children and youth: redefining victimization*, in S. OLFMAN (a cura di), *The Sexualisation of Childhood*, Westport, Praeger, 2009, 105-120).

La diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito, già problematica quando riguarda persone adulte, assume una gravità peculiare quando coinvolge minori. In tali ipotesi si intrecciano tutela della libertà sessuale, protezione della personalità in formazione, riservatezza, identità digitale e prevenzione della vittimizzazione secondaria. La lesione non si esaurisce nella produzione del contenuto, ma si consolida nella sua circolazione, nella replicabilità tecnica, nell'impossibilità di una rimozione definitiva e nella possibilità che la vittima venga continuamente riesposta al fatto attraverso nuove condivisioni, commenti o minacce (K. WALKER – E. SLEATH, *A systematic review of the current knowledge regarding revenge pornography and non-consensual sharing of sexually explicit media*, in *Aggression and Violent Behavior*, 36, 2017, 9-24).

Il profilo più innovativo riguarda l'impiego dell'intelligenza artificiale nella produzione o manipolazione di materiale di abuso sessuale minorile. I contenuti artificiali ma realistici, pur non sempre derivando dalla ripresa di un abuso materialmente commesso su un minore determinato, pongono questioni delicate sotto il profilo dell'offensività, della tipicità e della funzione preventiva della norma penale. Da un lato, occorre evitare che l'assenza di un corpo fisicamente coinvolto conduca a sottovalutare la capacità di tali materiali di alimentare mercati illeciti, normalizzare lo sfruttamento sessuale minorile o essere utilizzati in pratiche di adescamento e ricatto; dall'altro, l'estensione dell'incriminazione a immagini interamente artificiali impone una particolare attenzione al principio di offensività e alla precisa individuazione del bene giuridico tutelato.

Il Parlamento europeo, nella posizione adottata il 17 giugno 2025 sulla revisione della disciplina in materia di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, ha valorizzato l'esigenza di adeguare le definizioni eurolunitarie alle nuove tecnologie, includendo anche materiali artificiali ma realistici, deepfake e modelli digitali o istruzioni idonei a favorire la creazione di materiale di abuso sessuale minorile generato mediante intelligenza artificiale. Il dibattito europeo sull'intelligenza artificiale non costituisce, quindi, soltanto un aggiornamento tecnologico della disciplina in materia di pornografia minorile, ma interroga più in profondità il rapporto tra realtà corporea, rappresentazione digitale e danno penalmente rilevante (Parlamento europeo, *Fight against child sexual abuse: updated rules to address new technologies*, comunicato stampa, 17 giugno 2025; Parlamento europeo, *Texts adopted, Combating the sexual abuse and sexual exploitation of children and child sexual abuse material*, 17 giugno 2025).

La costruzione di immagini artificiali sessualmente connotate riferibili a minori, o comunque idonee a simulare realisticamente l'abuso, può contribuire alla circolazione di modelli di disponibilità sessuale del corpo minorile e alla creazione di ambienti digitali nei quali lo sfruttamento viene reso più accessibile, anonimo e riproducibile. Proprio per questo, la risposta normativa deve essere calibrata, distinguendo le ipotesi in cui vi sia una vittima reale identificabile, quelle in cui il materiale

derivi dalla manipolazione di immagini effettive e quelle in cui il contenuto sia interamente sintetico, ma dotato di elevato realismo.

La questione conferma che il diritto penale è chiamato a intervenire in un ambito nel quale il danno non coincide più necessariamente con il contatto fisico tra autore e vittima. La violenza sessuale digitale e le forme di sfruttamento online mostrano i limiti di un modello esclusivamente spaziale e corporeo dell'offesa: l'aggressione può realizzarsi anche attraverso la captazione dell'immagine, la manipolazione dell'identità, la circolazione del contenuto e la pressione psicologica esercitata a distanza. La tutela penale deve quindi confrontarsi con la specificità dei danni digitali senza cedere alla tentazione di formule incriminatrici eccessivamente elastiche o meramente simboliche (N. HENRY – A. POWELL, *Sexual violence in the digital age: The scope and limits of criminal law*, in *Social & Legal Studies*, 25(4), 2016, 397-418).

Il tema dei minori, della sessualità digitale e dell'intelligenza artificiale impone dunque una duplice cautela. Da un lato, è necessario evitare sottovalutazioni, perché la dimensione online può produrre forme di vittimizzazione intense, persistenti e difficilmente reversibili. Dall'altro, occorre costruire fattispecie sufficientemente determinate, capaci di distinguere tra condotte effettivamente offensive, condotte preparatorie, materiali artificiali e contenuti manipolati, così da non trasformare la comprensibile esigenza di protezione del minore in un'espansione indifferenziata del diritto penale. La sfida del legislatore europeo e nazionale consiste, pertanto, nel rafforzare la tutela senza smarrire i principi di tipicità, offensività, proporzionalità e colpevolezza.

5. Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica e di genere.

Nel periodo considerato, il tema della tutela nei procedimenti per violenza domestica e di genere è tornato al centro del dibattito, soprattutto con riferimento alla ritrattazione della persona offesa, all'impiego dei dispositivi di controllo a distanza e alla possibilità di valorizzare le dichiarazioni precedentemente rese nel corso delle indagini. Si tratta di profili particolarmente delicati, perché collocati nel punto di intersezione tra esigenze di protezione, accertamento del fatto, prevenzione della reiterazione e garanzie dell'imputato.

La valutazione del rischio costituisce, in questa materia, il presupposto indispensabile di ogni risposta effettiva. L'art. 51 della Convenzione di Istanbul impone alle autorità competenti di valutare il rischio di letalità, la gravità della situazione e la possibilità di reiterazione della violenza, al fine di adottare misure adeguate di sicurezza e sostegno. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha progressivamente precisato che tale accertamento deve essere tempestivo, autonomo, proattivo e globale, dovendo tener conto delle specificità della violenza domestica e relazionale, come affermato, tra l'altro, nei casi *Talpis c. Italia* e *Kurt c. Austria*. La protezione della vittima, dunque, non può dipendere soltanto dalla sua iniziativa processuale o dalla percezione soggettiva del pericolo, ma richiede una valutazione istituzionale fondata su elementi concreti e su una lettura complessiva della relazione violenta (V. BONINI, *Protezione della vittima e valutazione del rischio nei procedimenti per violenza domestica tra indicazioni sovranazionali e deficit interni*, in *Sistema penale*, 3/2023, 47 ss.; Corte EDU, Sez. I, 2 marzo 2017, *Talpis c. Italia*, ric. n. 41237/14; Corte EDU, Grande Camera, 15 giugno 2021, *Kurt c. Austria*, ric. n. 62903/15, entrambe consultabili nella banca dati HUDOC della Corte europea dei diritti dell'uomo).

Su questo terreno emergono alcune delle principali criticità del sistema interno. La dottrina ha evidenziato come nell'ordinamento italiano manchi una disciplina specifica della valutazione del rischio di ripetizione ed escalation della violenza domestica, sicché tale accertamento finisce per essere ricondotto agli ordinari schemi processuali e cautelari. Ne deriva il pericolo che la tutela della persona offesa sia affidata a valutazioni non sempre omogenee, non sufficientemente strutturate e talvolta incapaci di cogliere la dimensione ciclica, relazionale e manipolatoria della violenza.

La corretta ponderazione del rischio incide anche sull'effettività delle misure concretamente adottabili, tra cui rientrano l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e i dispositivi di controllo a distanza. Nel secondo trimestre del 2026, la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sui dispositivi di controllo a distanza, approvata il 29 aprile 2026, ha riportato l'attenzione sul funzionamento dei cosiddetti braccialetti elettronici e, in particolare, dei dispositivi antistalking. Il tema ha acquisito centralità anche in ragione dell'incremento applicativo determinato dall'obbligo previsto per le misure cautelari di cui agli artt. 282-*bis*, comma 6, e 282-*ter*, comma 1, c.p.p., in relazione ai delitti riconducibili al Codice rosso.

Il braccialetto elettronico si colloca nel punto di incontro tra prevenzione della reiterazione, tutela della persona offesa e proporzionalità della misura cautelare. Esso, tuttavia, non costituisce una misura autonoma, ma uno strumento di controllo dell'osservanza delle prescrizioni imposte. La sua efficacia dipende dalla disponibilità dei dispositivi, dalla tempestività dell'applicazione, dalla fattibilità tecnico-operativa, dal corretto funzionamento degli apparati e dalla capacità della misura di rispondere al rischio specifico del caso concreto. Proprio per questo, il dispositivo non può compensare un'errata sottovalutazione del pericolo, né trasformare una misura inadeguata in una cautela effettivamente protettiva (Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, Relazione sui dispositivi di controllo a distanza, approvata il 29 aprile 2026; F. MENDITTO, *La Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sui dispositivi di controllo a distanza. Un po' di chiarezza sui braccialetti elettronici*, in *Sistema penale*, 22 maggio 2026).

In questo quadro si colloca il problema della ritrattazione. Nei procedimenti per reati di violenza domestica o di genere accade frequentemente che la vittima, dopo aver reso dichiarazioni accusatorie nella fase delle indagini, modifichi, ridimensioni o ritiri le proprie affermazioni nel corso del giudizio. Le ragioni di tale mutamento possono essere molteplici: timore, dipendenza economica o affettiva, pressione familiare, ricatto, speranza di ricomposizione del rapporto, sfiducia nella protezione istituzionale o, in alcuni casi, effettiva inattendibilità della prima versione. Per questa ragione, la ritrattazione non può essere letta in modo automatico né come prova della falsità delle accuse originarie, né come prova della persistente soggezione della vittima.

Un contributo pubblicato nel secondo trimestre del 2026 ha richiamato l'attenzione sul regime dell'art. 500 c.p.p., distinguendo la regola generale posta dai commi 1 e 2 dalla deroga prevista dal comma 4. Le precedenti dichiarazioni utilizzate per le contestazioni possono ordinariamente incidere sulla valutazione di credibilità del testimone, ma non entrano direttamente nel materiale probatorio utilizzabile ai fini della decisione. Diversa è l'ipotesi prevista dall'art. 500, comma 4, c.p.p., che consente l'acquisizione delle dichiarazioni precedentemente rese quando vi siano elementi concreti per ritenere che il testimone sia stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso (G. SOLINAS, *La ritrattazione della vittima dei reati di c.d. violenza domestica o di genere*, in *Sistema penale*, 3 aprile 2026).

La specificità dei procedimenti per violenza domestica e di genere consiste nel fatto che la ritrattazione può inserirsi all'interno della dinamica stessa della relazione maltrattante. La ripresa della convivenza, la riappacificazione, la remissione della querela o il ridimensionamento delle accuse possono costituire, in concreto, segnali di pressione, intimidazione, dipendenza o esposizione alla prosecuzione della violenza. Anche in questi casi, tuttavia, non è possibile trasformare la vulnerabilità della persona offesa in una presunzione probatoria. Occorrono elementi concreti, precisi e significativi, idonei a dimostrare che la modifica delle dichiarazioni sia stata determinata da una condotta perturbatrice esercitata sulla vittima.

La giurisprudenza di legittimità ha valorizzato, in tale ambito, anche il cosiddetto "ciclo della violenza", inteso come modello ricorrente delle relazioni maltrattanti, caratterizzato da una fase di crescita della tensione, una fase di esplosione della violenza e una successiva fase di

riappacificazione. Tale schema può aiutare a comprendere l'ambivalenza della vittima, la tendenza a minimizzare l'accaduto, il ritorno nella relazione e la difficoltà di interrompere il legame con l'autore della violenza. Esso, tuttavia, deve essere utilizzato come massima di esperienza e non come automatismo decisorio: può orientare la valutazione del giudice, ma non sostituire l'accertamento concreto delle circostanze del caso.

In continuità con questa impostazione, la giurisprudenza più recente ha escluso che la riappacificazione tra imputato e persona offesa possa assumere un significato univoco nella valutazione del *periculum libertatis*. La ripresa dei rapporti può indicare, a seconda delle circostanze, tanto un'effettiva evoluzione della relazione quanto il perdurare di una condizione di timore, dipendenza o manipolazione. Essa, pertanto, non può essere letta automaticamente né come cessazione del pericolo, né come prova della perdurante soggezione della vittima, dovendo essere valutata alla luce della concreta dinamica relazionale e degli altri elementi disponibili (V. VASTA, *Violenza domestica e di genere: la Cassazione sul significato della "riappacificazione" tra l'imputato e la persona offesa nella valutazione del periculum libertatis*, in *Sistema penale*, 11 marzo 2026, nota a Cass., Sez. VI, 14 novembre 2025, dep. 14 gennaio 2026, n. 1577).

Il punto di equilibrio consiste, dunque, nel riconoscere la peculiarità della violenza domestica e di genere senza costruire scorciatoie probatorie o cautelari. La protezione della vittima richiede una valutazione effettiva del rischio, capace di considerare la relazione, la vulnerabilità, la possibilità di reiterazione e le eventuali pressioni subite. Al tempo stesso, l'esigenza di tutela non può tradursi in una deroga generalizzata alle regole di formazione e valutazione della prova, né in una presunzione di inattendibilità della ritrattazione. Il sistema deve evitare sia la sottovalutazione del pericolo, che ha già esposto l'Italia a condanne sovranazionali, sia l'introduzione di automatismi incompatibili con i principi del processo penale.

La ritrattazione della persona offesa e l'impiego dei dispositivi di controllo a distanza diventano così due banchi di prova della capacità del sistema di coniugare protezione e garanzie. Da un lato, il giudice deve interrogarsi sulle ragioni del mutamento dichiarativo, sul contesto relazionale nel quale esso si colloca, sull'eventuale persistenza del pericolo e sulla genuinità della deposizione dibattimentale; dall'altro, deve verificare che la misura cautelare prescelta, anche quando assistita dal controllo elettronico, sia realmente adeguata al rischio specifico. Solo una valutazione individualizzata, concreta e motivata consente di evitare che la vittima resti priva di tutela proprio nel momento in cui la relazione violenta continua a condizionarla, senza però trasformare la sua vulnerabilità o il ricorso alla tecnologia in criteri automatici di decisione.

6. Carcere, suicidi e vulnerabilità istituzionale nel XXII Rapporto Antigone.

Il XXII Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, significativamente intitolato "*Tutto chiuso*", restituisce l'immagine di un sistema penitenziario segnato non soltanto dal sovraffollamento, ma da una più ampia tendenza alla chiusura degli spazi, delle relazioni e delle opportunità trattamentali. La formula "tutto chiuso" descrive, infatti, un carcere che si chiude verso l'esterno e al proprio interno: le persone detenute trascorrono sempre più tempo in cella, l'ingresso della società civile viene ostacolato, le attività risultano compresse e la gestione quotidiana tende a essere assorbita da una logica prevalentemente custodiale (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

Il dato sul sovraffollamento trova riscontro anche nelle statistiche ufficiali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aggiornate al 30 aprile 2026, dalle quali emerge la presenza di oltre 64.400 persone detenute, a fronte di una capienza regolamentare pari a 51.265 posti. Alla stessa data risultavano ristrette 2.844 donne e 20.307 persone straniere. Antigone, muovendo da una valutazione dei posti effettivamente disponibili, indica invece una capienza reale di 46.318 posti e un tasso di affollamento pari al 139,1%. Il dato è aggravato dalla presenza di 73 istituti con un tasso di

affollamento pari o superiore al 150% e di 8 istituti oltre il 200%, mentre gli istituti non sovraffollati risultavano soltanto 22 in tutta Italia (Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento, Sezione Statistica, *Detenuti presenti e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 30 aprile 2026*, 30 aprile 2026; ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.; cfr. anche Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, *Report analitico "Rispetto della dignità della persona privata della libertà personale"*, Osservatorio penitenziario adulti, aggiornamento 7 aprile 2026, reperibile all'indirizzo https://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/Report_aprile_2026.pdf).

Tali dati, pur ormai ricorrenti nel dibattito pubblico e istituzionale, devono essere letti alla luce dei principi costituzionali e convenzionali che governano l'esecuzione della pena. Il sovraffollamento e la chiusura degli spazi detentivi incidono, infatti, non soltanto sull'organizzazione degli istituti, ma sulla compatibilità della detenzione con il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, con la finalità rieducativa della pena e con il divieto di trattamenti inumani o degradanti sancito dall'art. 3 CEDU.

A tale riguardo rileva la nota giurisprudenza europea sulle condizioni materiali della detenzione: Corte EDU, Sez. II, 16 luglio 2009, *Sulejmanovic c. Italia*, ric. n. 22635/03; Corte EDU, Sez. II, 8 gennaio 2013, *Torreggiani e altri c. Italia*, ric. nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10; Corte EDU, Grande Camera, 20 ottobre 2016, *Muršić c. Croazia*, ric. n. 7334/13, tutte consultabili in HUDOC. Tali pronunce hanno progressivamente chiarito che la carenza di spazio personale, ove non compensata da condizioni complessive adeguate, può integrare una violazione dell'art. 3 CEDU e hanno imposto agli Stati di assicurare rimedi effettivi, preventivi e compensativi, rispetto alla protrazione di condizioni detentive incompatibili con la dignità della persona.

Anche la Corte costituzionale ha più volte ricondotto il tema del sovraffollamento alla tenuta costituzionale dell'esecuzione penale. In questa prospettiva può essere richiamata la sentenza n. 279 del 2013, con la quale la Corte, pur dichiarando inammissibili le questioni sollevate, ha posto il problema dell'effettività dei rimedi contro condizioni detentive incompatibili con il senso di umanità, sottolineando come il sovraffollamento possa assumere dimensioni tali da tradursi in trattamenti contrari all'art. 27, comma 3, Cost. (Corte cost., sent. 22 novembre 2013, n. 279, Pres. Silvestri, Red. Lattanzi, in www.cortecostituzionale.it). In tale prospettiva si collocano il reclamo giurisdizionale di cui all'art. 35-bis o.p. e il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter o.p., chiamati a offrire una tutela, rispettivamente preventiva e compensativa, rispetto alla violazione dei diritti della persona detenuta.

Il quadro descritto dal XXII Rapporto Antigone mostra, tuttavia, che l'attivazione dei rimedi giurisdizionali non esaurisce il problema strutturale. La tutela del singolo detenuto può consentire di accertare e rimuovere, o almeno compensare, una specifica violazione, ma non è sufficiente, da sola, a incidere sulle cause sistemiche del sovraffollamento, della carenza di spazi, della compressione delle attività trattamentali e dell'insufficiente presa in carico sanitaria e sociale.

Il sovraffollamento non rappresenta, dunque, un mero problema quantitativo, ma incide direttamente sulla qualità della vita detentiva e sulla tenuta costituzionale della pena. Esso riduce gli spazi disponibili, rende più difficoltosa la presa in carico sanitaria e sociale, ostacola l'accesso alle attività formative, lavorative e trattamentali e aumenta la tensione interna. Non a caso, il Rapporto segnala che, rispetto al 2021, le aggressioni tra persone detenute sono quasi raddoppiate, passando da 3.356 a 5.812 nel 2025, con un incremento del 73% (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

Particolarmente significativo è il dato relativo alla quotidianità detentiva. Secondo Antigone, oltre il 60% delle persone detenute trascorre quasi l'intera giornata in cella, fatta eccezione per le ordinarie

ore d'aria. La chiusura riguarda in modo specifico anche i circuiti di alta sicurezza: al 7 aprile 2026 le persone ristrette nel macro-circuito AS erano 9.264, pari al 14,49% della popolazione detenuta. La restrizione della socialità, la riduzione delle attività e la maggiore difficoltà di accesso della società civile negli istituti concorrono a delineare un modello di esecuzione nel quale la dimensione custodiale tende a prevalere su quella rieducativa (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

A ciò si aggiungono le condizioni materiali degli istituti. Nelle 102 strutture visitate da Antigone, in 11 mancava il riscaldamento, in 47 l'acqua calda, in 53 non vi erano docce in cella e in 23 istituti si cucinava ancora nello stesso ambiente in cui si trova il WC. Il patrimonio edilizio risulta inoltre segnato da estese aree di inagibilità: in 66 istituti su 102 esistevano interi reparti non utilizzabili, con ulteriore sottrazione di spazio proprio in un momento di grave sovraffollamento. Tali dati mostrano come la vulnerabilità detentiva non dipenda soltanto dalle condizioni personali dei singoli, ma anche dall'organizzazione materiale degli spazi di vita (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

Emergono, inoltre, marcate carenze negli spazi trattamentali. Pur essendo presenti in molti istituti aree dedicate alla scuola e alla formazione, in 31 strutture mancavano completamente spazi destinati alle lavorazioni; tra queste figuravano anche quattro case di reclusione, nelle quali la funzione lavorativa dovrebbe assumere un peso particolarmente significativo. In 10 istituti erano assenti spazi di socialità all'interno delle sezioni detentive, in 31 non esistevano aree per il passeggio esclusive per ciascuna sezione e solo in 49 istituti su 102 le persone detenute avevano accesso settimanale a una palestra o a un campo sportivo (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

Il lavoro penitenziario va letto non soltanto come dato organizzativo, ma come indice della concreta possibilità della pena di mantenere una dimensione progettuale. Secondo i dati raccolti, meno del 30% della popolazione detenuta lavora e, nella maggior parte dei casi, si tratta di attività alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, spesso scarsamente spendibili all'esterno. Al 31 dicembre 2025, l'85,6% delle persone detenute lavoranti operava alle dipendenze dell'Amministrazione, mentre solo il 4,9% della popolazione penitenziaria complessiva risultava impiegato alle dipendenze di datori di lavoro diversi dal carcere. Su questo terreno, la recente riflessione dottrinale sul lavoro *in executivis* ha opportunamente distinto il lavoro retribuito per le persone detenute dal lavoro gratuito per i soggetti liberi, osservando che tali esperienze non sono sovrapponibili e incidono in modo diverso sui paradigmi della speranza, della pena agita e della risposta progettuale al reato. Il lavoro, per assumere effettiva valenza rieducativa, non può essere ridotto a mera occupazione del tempo o a contenuto afflittivo mascherato, ma deve concorrere alla costruzione di un progetto di vita e di reinserimento sociale (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.; R. PALAVERA, *Sperare, agire, progettare. Chiaroscuro su finalità rieducativa della pena e lavoro in executivis*, in *Sistema penale*, 2026).

Ancora più allarmante è il dato relativo ai suicidi. Nell'anno considerato, almeno 82 persone private della libertà si sono tolte la vita; alla data considerata dal Rapporto, dall'inizio del 2026 i suicidi registrati erano già 24, per un totale di 106 persone in poco meno di un anno e mezzo. Tra le persone morte per suicidio vi era anche un minore straniero non accompagnato di 17 anni, giunto dalla Tunisia e morto dopo poche ore di detenzione nel Centro di prima accoglienza dell'Istituto penale per minorenni di Treviso. Il Rapporto segnala inoltre che, secondo i dati del Garante nazionale,

il 75% dei suicidi registrati nell'anno considerato è avvenuto in sezioni a custodia chiusa. Tale dato rende evidente il rapporto tra organizzazione della vita detentiva, isolamento, chiusura degli spazi e rischio suicidario (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.; Garante Nazionale dei Diritti delle Persone Private della Libertà Personale, *Un'analisi dei decessi in carcere. Anno 2025, 27 febbraio 2026*, in www.garantenazionaleprivatiliberta.it).

Il fenomeno suicidario deve essere letto insieme agli atti di autolesionismo e ai tentativi di suicidio.

Con riferimento al medesimo anno, i tentativi sono stati 1.981, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente ma ancora su livelli elevatissimi. Quanto agli atti di autolesionismo, Antigone rileva un tasso pari a 2.021,6 ogni 10.000 presenti, corrispondente, in termini medi, a un detenuto su cinque. Alcuni istituti mostrano situazioni particolarmente critiche: la Casa circondariale di Milano San Vittore ha registrato 1.067 atti di autolesionismo, Firenze Sollicciano 585 e Teramo 399. Questi dati indicano una sofferenza detentiva diffusa, non riconducibile esclusivamente a fragilità individuali, ma connessa alle condizioni concrete della vita intramuraria e alla capacità dell'istituzione penitenziaria di intercettare tempestivamente le situazioni di rischio (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.; Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Circolare 9 marzo 2026, *Ulteriori linee guida per la prevenzione degli autolesionismi in ambito penitenziario*, in www.giustizia.it).

La salute mentale costituisce un ulteriore banco di prova della tenuta costituzionale del carcere. Secondo Antigone, il 46,5% delle persone detenute fa uso di sedativi o ipnotici e il 21% utilizza stabilizzanti dell'umore, antipsicotici o antidepressivi, a fronte di diagnosi psichiatriche gravi indicate in media nel 9,5% della popolazione detenuta. Il Rapporto segnala inoltre una presenza settimanale media, ogni 100 detenuti, di 7 ore di psichiatra e 16 ore di psicologo, nonché 123 trattamenti sanitari obbligatori effettuati su persone detenute, raddoppiati rispetto all'anno precedente. Ne emerge il rischio di una gestione prevalentemente contenitiva o farmacologica del disagio psichico, non sempre accompagnata da una presa in carico terapeutica adeguata (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

Anche su questo piano la giurisprudenza costituzionale ha chiarito che la tutela della salute della persona detenuta non può essere sacrificata alla sola esigenza custodiale. Con la sentenza n. 99 del 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, o.p., nella parte in cui non prevedeva che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza potesse disporre l'applicazione della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di pena previsti dalla disposizione. La decisione conferma che la compatibilità della pena con il senso di umanità deve essere verificata anche quando la vulnerabilità riguardi la salute mentale, e che il giudice deve poter disporre un rimedio idoneo quando la detenzione intramuraria risulti incompatibile con le condizioni della persona (Corte cost., sent. 19 aprile 2019, n. 99, Pres. Lattanzi, Red. Cartabia, in www.cortecostituzionale.it).

La vulnerabilità istituzionale emerge, infine, con particolare evidenza rispetto alle donne detenute e alla maternità. Al 31 marzo 2026 le carceri italiane ospitavano 26 bambini al seguito di 22 madri detenute, 11 delle quali straniere. Il dato è più che raddoppiato rispetto al 30 aprile 2025, quando i bambini presenti in carcere con le madri erano 11. La presenza di bambini in carcere rende visibile l'effetto espansivo della pena su soggetti formalmente estranei alla responsabilità penale e conferma la necessità di risposte alternative alla detenzione, soprattutto quando siano coinvolti minori e relazioni di cura (ANTIGONE, *Tutto chiuso. XXII Rapporto sulle condizioni di detenzione*, cit.).

Il XXII Rapporto Antigone consente, dunque, di leggere il carcere come luogo nel quale la vulnerabilità non è soltanto accolta, ma spesso prodotta o aggravata. La persona detenuta può essere già segnata da povertà, dipendenza, disagio psichico, marginalità sociale, assenza di legami o percorsi di esclusione; tuttavia, quando l'istituzione non offre spazio, cura, lavoro, formazione, relazioni e progettualità, quelle condizioni si consolidano e si amplificano. La vulnerabilità diventa istituzionale quando il carcere, invece di ridurre il danno sociale e accompagnare il reinserimento, riproduce isolamento, sofferenza e marginalità.

Per tali ragioni, il Rapporto non rappresenta soltanto una fotografia delle condizioni materiali della detenzione, ma un indicatore della crisi strutturale della pena detentiva. In un Osservatorio dedicato alla criminologia e alla violenza di genere, il tema trova spazio perché mostra come anche le istituzioni penali possano produrre vulnerabilità e violenza istituzionale. Un carcere sovraffollato, chiuso e povero di risorse rischia di porsi in tensione con il principio di umanità della pena e con la

finalità rieducativa sancita dall'art. 27, comma 3, Cost., trasformando la detenzione da strumento di responsabilizzazione e reinserimento in fattore di ulteriore esclusione.

7. Osservatorio della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Corte EDU, Sez. I, 4 giugno 2026, *Albertani c. Italie*, ric. n. 15994/20

Detenzione ordinaria – salute mentale – art. 3 CEDU – rimedi effettivi

Tra le decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo merita attenzione la sentenza *Albertani c. Italie*, con la quale la Corte è tornata sul rapporto tra detenzione ordinaria, salute mentale e divieto di trattamenti inumani o degradanti. La ricorrente, cittadina italiana affetta da disturbi psichiatrici, era stata condannata nel 2011 a una pena detentiva di lunga durata per plurimi reati, tra cui l'omicidio della sorella e il tentato omicidio della madre. A seguito di accertamenti psichiatrici, i giudici interni ne avevano riconosciuto la pericolosità e la parziale incapacità di intendere e di volere, disponendo inizialmente il collocamento in ospedale psichiatrico giudiziario. Successivamente, per effetto della riforma che ha previsto la chiusura degli OPG e la loro sostituzione con le REMS, la ricorrente era stata trasferita in carcere, nonostante la persistenza di un quadro clinico tale da richiedere una presa in carico terapeutica strutturata.

La Corte ha ritenuto che la permanenza in carcere, in assenza di cure adeguate, integrasse una violazione dell'art. 3 CEDU. Il punto centrale della decisione non è costituito dalla sola presenza di un disturbo psichiatrico, né da un'incompatibilità astratta tra malattia mentale e detenzione, ma dalla concreta inadeguatezza della risposta offerta dall'istituzione penitenziaria. Quando i medici riconoscono la necessità di un percorso psicoterapeutico strutturato e il sistema carcerario è in grado di offrire soltanto interventi di contenimento dei sintomi, la detenzione può tradursi in un trattamento inumano o degradante.

La Corte ha inoltre ravvisato la violazione dell'art. 5 § 1 CEDU, valorizzando il profilo della compatibilità tra privazione della libertà, titolo detentivo e condizioni concrete di esecuzione. La detenzione di una persona con grave sofferenza psichiatrica non può essere valutata soltanto in base alla legalità formale del titolo, ma deve essere scrutinata anche alla luce dell'idoneità del luogo di esecuzione rispetto alle esigenze di cura. L'assenza di strutture adeguate o l'impossibilità di accedere tempestivamente a percorsi terapeutici non può ricadere sulla persona detenuta, trasformando la pena o la misura custodiale in una forma di mera contenimento istituzionale.

La decisione merita attenzione anche sul piano dei rimedi. La Corte ha accertato la violazione dell'art. 5 § 4 e dell'art. 13 CEDU, in combinato con l'art. 3, rilevando l'insufficienza degli strumenti interni attraverso i quali la ricorrente avrebbe potuto contestare efficacemente la legalità della propria detenzione in carcere e la compatibilità della stessa con il proprio stato di salute. Dopo la pubblicazione della sentenza n. 99 del 2019 della Corte costituzionale, che ha esteso la possibilità di accedere alla detenzione domiciliare anche nei casi di grave infermità psichica, la parte del ricorso relativa alla fase successiva è stata invece dichiarata irricevibile per mancato esaurimento dei rimedi interni.

La sentenza *Albertani c. Italie* dialoga direttamente con le criticità emerse nel dibattito interno sulla salute mentale in carcere. La chiusura degli OPG, pur rispondendo all'esigenza di superare istituzioni totali incompatibili con una concezione costituzionalmente orientata della cura, ha lasciato aperti problemi strutturali quando il sistema non è in grado di assicurare percorsi effettivi di trattamento nelle REMS, nelle articolazioni per la tutela della salute mentale o in altre strutture terapeutiche adeguate. Il rischio è che il carcere diventi il luogo residuale nel quale vengono trattenute persone che avrebbero bisogno di cura, sostegno psichiatrico e presa in carico specialistica.

La pronuncia rafforza così il nesso tra art. 3 CEDU, vulnerabilità e obblighi positivi dello Stato. La sofferenza psichica non può essere gestita attraverso mera sorveglianza contenitiva o interventi

farmacologici non inseriti in un progetto terapeutico complessivo. Quando l'istituzione penitenziaria non è in grado di offrire cura, continuità terapeutica e rimedi effettivi, la detenzione rischia di trasformarsi in una forma di abbandono custodiale incompatibile con gli artt. 3, 5 e 13 CEDU.

8. Osservatorio della Corte costituzionale.

Corte cost., sent. 30 aprile 2026, n. 66, Pres. Amoroso, Rel. Petitti

Esecuzione penale – differimento facoltativo della pena – grave infermità psicofisica irreversibile – art. 147 c.p.

Nel secondo trimestre del 2026 si segnala la sentenza n. 66 del 2026, depositata il 30 aprile 2026, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 147 c.p., sollevate, in riferimento agli artt. 3, comma 2, 24, 27, comma 3, 111, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU, dal Tribunale di sorveglianza di Bologna.

La questione riguardava la mancata previsione di un provvedimento di non luogo a procedere all'esecuzione della pena quando lo stato psicofisico del condannato, accertato come irreversibile, sia tale da impedirne la cosciente sottoposizione all'esecuzione. Il rimettente prospettava, in sostanza, la necessità di una decisione definitiva della fase esecutiva, sul modello di quanto previsto, nel processo di cognizione, per l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare coscientemente al procedimento.

Il giudizio traeva origine da un procedimento di sorveglianza relativo a un condannato affetto da gravi deficit cognitivi e di deambulazione, ricoverato presso una struttura per anziani e privo, secondo il giudice rimettente, di residua pericolosità sociale. Il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva prospettato una situazione di radicale incompatibilità con qualsiasi forma di esecuzione della pena, anche extramuraria, osservando che la reiterazione periodica dei provvedimenti di differimento avrebbe finito per trasformare il condannato in una sorta di "eterno esecutabile".

Il rimettente muoveva dall'analogia con la disciplina dell'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo, richiamando il modello degli artt. 70 ss. c.p.p. e, in particolare, l'art. 72-bis c.p.p. Da tale prospettiva, l'assenza di una decisione definitiva anche nella fase esecutiva sarebbe stata irragionevole e lesiva del diritto di difesa, della ragionevole durata del procedimento di sorveglianza e della finalità rieducativa della pena.

La Corte costituzionale non accoglie tale impostazione. Secondo la Consulta, l'art. 147, primo comma, n. 2, c.p. consente già una lettura costituzionalmente orientata, idonea a evitare la ripetizione meramente formale di verifiche periodiche quando la condizione clinica sia irreversibile. Il differimento facoltativo dell'esecuzione della pena può infatti essere disposto anche senza la previa fissazione di un termine finale, quando la grave infermità psicofisica sia di durata indeterminabile e sia escluso il concreto pericolo di commissione di delitti.

Il punto centrale della decisione consiste, dunque, nel distinguere il differimento dell'esecuzione da una rinuncia definitiva alla potestà punitiva. La Corte esclude che sia costituzionalmente necessaria l'introduzione di un provvedimento di non luogo a procedere all'esecuzione della pena, perché l'ordinamento già consente al giudice di modulare l'applicazione dell'art. 147 c.p. in modo coerente con la tutela della salute, con la dignità del condannato e con le esigenze di sicurezza collettiva.

La pronuncia valorizza il bilanciamento tra l'interesse del condannato a ricevere cure adeguate, la finalità rieducativa della pena e la sicurezza della collettività. La vulnerabilità sanitaria del condannato non opera come causa automatica di sottrazione all'esecuzione, ma come criterio che impone al giudice una valutazione concreta, individualizzata e motivata della compatibilità della pena con le condizioni psicofisiche della persona.

È centrale il passaggio in cui la Corte precisa che l'accertamento dell'irreversibilità della patologia deve fondarsi su rigorosi accertamenti clinici, tali da offrire, alla luce delle conoscenze scientifiche, una ragionevole base prognostica alle determinazioni del giudice competente. L'irreversibilità della condizione non può dunque essere presunta, ma deve risultare da una valutazione tecnica affidabile e aggiornata.

Il differimento senza termine finale resta, peraltro, revocabile qualora si accerti successivamente il venir meno delle condizioni che lo avevano giustificato, per miglioramento o guarigione del condannato. In questo modo la Corte evita sia l'automatismo opposto, cioè l'abbandono definitivo della pretesa esecutiva, sia l'inutile reiterazione di provvedimenti periodici quando la condizione clinica sia stabilmente incompatibile con l'esecuzione della pena.

Nel quadro dell'Osservatorio, la sentenza n. 66 del 2026 conferma la centralità della vulnerabilità psicofisica nell'esecuzione penale. La pena resta costituzionalmente ammissibile solo se conserva un rapporto con la dignità della persona, con la tutela della salute e con una possibilità, anche minima, di significato rieducativo. Quando lo stato del condannato rende impossibile una cosciente sottoposizione all'esecuzione, il sistema deve evitare che la pena si riduca a mera afflizione o a rituale burocratico privo di contenuto.

La decisione si collega, infine, alle questioni già emerse in sede convenzionale e nel dibattito sulle condizioni di detenzione. Il tema della salute fisica e psichica del condannato non può essere relegato alla sola dimensione sanitaria, ma incide sul nucleo costituzionale della pena. La sentenza ribadisce, in questa prospettiva, che l'esecuzione penale deve restare uno spazio di bilanciamento concreto tra pretesa punitiva, tutela della persona vulnerabile, sicurezza collettiva e principio di umanità della pena.

9. Osservatorio della Corte di cassazione.

Nel secondo trimestre del 2026 la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi su alcune questioni centrali in materia di violenza sessuale, maltrattamenti in famiglia, atti persecutori e misure cautelari personali. Le decisioni qui segnalate confermano l'attenzione della giurisprudenza di legittimità per la concreta configurazione dei rapporti familiari e affettivi, per la valutazione della condizione della persona offesa e per il rispetto dei confini delle fattispecie incriminatrici.

Cass., Sez. VI, 24 aprile 2026, ud. 17 marzo 2026, n. 14882

Maltrattamenti in famiglia – atti persecutori – cessazione della convivenza – successione di leggi penali

Merita di essere richiamata anche la sentenza n. 14882 del 2026, relativa ai rapporti tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori nelle ipotesi in cui le condotte violente o moleste proseguano dopo la cessazione della convivenza.

La Sesta Sezione penale ha affermato che non sussiste assorbimento delle condotte di stalking poste in essere dopo la cessazione della convivenza *more uxorio* nelle condotte di maltrattamento commesse durante la convivenza, anche quando tra imputato e persona offesa permanga un rapporto derivante dalla filiazione. Le condotte successive alla cessazione della convivenza integrano, infatti, un autonomo segmento criminoso, distinto rispetto alla precedente dinamica maltrattante.

La decisione incide anche sul rapporto con la novella del 2025, che ha esteso l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 572 c.p. includendovi la persona non più convivente, quando autore e vittima siano legati da vincoli nascenti dalla filiazione. La Corte esclude, tuttavia, che tale ampliamento possa operare retroattivamente *in malam partem*, trattandosi di disciplina penale sfavorevole.

Il principio consente di precisare il confine tra maltrattamenti e atti persecutori nelle relazioni affettive o familiari cessate. La permanenza di un legame genitoriale non determina automaticamente

l'assorbimento delle condotte successive nella fattispecie di cui all'art. 572 c.p.; occorre invece verificare il momento di cessazione della convivenza, l'autonomia delle condotte persecutorie e il rispetto del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole.

La pronuncia conferma, dunque, che la protezione della persona offesa nei contesti post-relazionali deve essere assicurata senza forzare i confini delle fattispecie incriminatrici. Quando la convivenza sia cessata, le condotte successive possono assumere autonoma rilevanza ai sensi dell'art. 612-bis c.p., salvo che la nuova disciplina dell'art. 572 c.p. sia applicabile *ratione temporis*.

Cass., Sez. III, 14 maggio 2026, ud. 5 maggio 2026, n. 17560

Maltrattamenti in famiglia – convivenza frazionata – stabilità del legame affettivo

Con la sentenza n. 17560 del 2026, la Corte di cassazione è tornata sulla nozione di convivenza rilevante ai fini della configurabilità del delitto di maltrattamenti in famiglia, con specifico riferimento a una relazione caratterizzata da una coabitazione non continuativa, ma stabile sul piano affettivo e progettuale.

La vicenda riguardava un imputato condannato per plurimi reati commessi ai danni della compagna, tra cui maltrattamenti, atti persecutori e violenza sessuale. Nel ricorso per cassazione la difesa contestava, tra gli altri profili, proprio la configurabilità dell'art. 572 c.p., sostenendo che tra le parti non vi fosse una reale convivenza, ma soltanto una frequentazione sentimentale priva di stabile comunione di vita. Secondo la segnalazione della pronuncia, l'imputato conduceva una "doppia vita", mantenendo due relazioni familiari parallele, dormiva presso l'abitazione della persona offesa fino a cinque giorni a settimana e aveva alimentato in lei l'aspettativa di lasciare la propria famiglia "regolare" per instaurare una relazione esclusiva (F.M.M. BISANTI, *Maltrattamenti e convivenza "frazionata": la Cassazione valorizza la stabilità del legame affettivo*, in *NJus*, 20 maggio 2026).

La questione sottoposta alla Corte riguardava, dunque, la possibilità di configurare il delitto di maltrattamenti in presenza di una coabitazione non continuativa, ma frazionata e costante. La Cassazione ribadisce che, ai fini dell'art. 572 c.p., il concetto di convivenza deve essere inteso in senso rigoroso, in ossequio al divieto di interpretazione analogica delle norme incriminatrici. Occorre una relazione affettiva radicata e stabile, caratterizzata da una consuetudine di vita comune, oppure comunque da una stabile condivisione dell'abitazione e da reciproche aspettative di solidarietà e affetto.

La pronuncia consente di distinguere tra estensione analogica vietata e interpretazione concreta del requisito della convivenza. La tutela della persona offesa non autorizza una dilatazione indeterminata dell'art. 572 c.p.; tuttavia, non possono essere escluse dall'area dei maltrattamenti quelle relazioni che, pur non corrispondendo a modelli familiari tradizionali, presentino un'effettiva stabilità affettiva, abitativa e progettuale.

In questa prospettiva, la vulnerabilità domestica può radicarsi anche in forme relazionali discontinue, non lineari o socialmente ambigue, quando il legame affettivo e la consuetudine di vita comune divengano lo spazio entro cui si realizzano condotte abituali di sopraffazione. Il dato decisivo non è la presenza quotidiana e ininterrotta dell'autore presso l'abitazione della persona offesa, ma la concreta stabilità del rapporto, la prospettiva di comunanza di vita e l'affidamento relazionale che ne deriva.

Cass., Sez. V, 29 maggio 2026, ud. 2 aprile 2026, n. 19952,

Atti persecutori e lesioni personali – aggravante della relazione affettiva – vulnerabilità della vittima

Con la sentenza n. 19952 del 2026, la Corte di cassazione si è pronunciata sul significato della

relazione affettiva quale presupposto dell'aggravamento di pena nei reati di atti persecutori e lesioni personali commessi in danno della persona offesa legata all'autore da un rapporto sentimentale.

Nel caso esaminato, la difesa sosteneva l'insussistenza dell'aggravante, valorizzando il fatto che la persona offesa avesse manifestato la volontà di non intrattenere con l'imputato una relazione seria. Secondo tale prospettiva, l'assenza di stabilità, progettualità o serietà del rapporto avrebbe escluso quel legame fiduciario idoneo a giustificare l'aggravamento.

La Corte ha rigettato il ricorso, precisando che la relazione affettiva non presuppone una comune scelta di vita, né un rapporto assimilabile al coniugio. La *ratio* dell'aggravante risiede, piuttosto, nel legame di fiducia che può derivare da una relazione affettiva, attuale o passata, anche non stabile e non caratterizzata da una progettualità condivisa.

La pronuncia consente di distinguere la relazione affettiva dal rapporto familiare o parafamiliare stabile. Ai fini dell'aggravante, non occorre accertare una convivenza, una stabilità assimilabile al matrimonio o una scelta di vita comune. Ciò che rileva è l'esistenza di un rapporto idoneo, per il suo significato affettivo, a generare affidamento e quindi una maggiore esposizione della persona offesa alle condotte dell'autore.

Nel quadro dell'Osservatorio, la decisione valorizza una nozione relazionale di vulnerabilità. La maggiore esposizione della vittima non dipende da una sua qualità personale astratta, ma dal fatto che il legame affettivo può diventare il luogo dell'abuso, dell'approfittamento e della manipolazione. In questa prospettiva, l'aggravante non dipende dalla "serietà" del rapporto, ma dalla maggiore capacità offensiva che la condotta assume quando proviene da una persona inserita, anche solo in passato, nella sfera affettiva della vittima.

Cass., Sez. VI, 17 giugno 2026, ud. 29 aprile 2026, n. 22402

Maltrattamenti in famiglia – ritrattazione della persona offesa – violenza assistita

Con la sentenza n. 22402 del 2026, la Corte di cassazione è tornata sul tema della ritrattazione della persona offesa nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia. La vicenda riguardava una condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p., commesso in danno della compagna convivente, anche in presenza del figlio minore.

Il ricorrente contestava la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nell'immediatezza dei fatti, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente attribuito prevalenza alla prima denuncia rispetto alle successive dichiarazioni, nelle quali la donna aveva ridimensionato le accuse e ricondotto la relazione a una condizione di conflittualità reciproca.

La Corte ha rigettato il ricorso, affermando che la ritrattazione della persona offesa non impone, per essere ritenuta inattendibile o mendace, la prova di una preventiva coartazione della vittima. È sufficiente che il giudice motivi in modo specifico sulle ragioni per le quali reputa più attendibili le dichiarazioni rese nell'immediatezza dei fatti. La ritrattazione, ove scarsamente credibile nelle giustificazioni addotte, può anzi costituire un ulteriore elemento di conferma del narrato originario.

La decisione evita due opposti automatismi. Da un lato, la ritrattazione non può essere svalutata automaticamente in ragione della sola natura domestica o relazionale del contesto; dall'altro, non può essere assunta come prova immediata della falsità della denuncia originaria. Nei procedimenti per maltrattamenti, il giudice deve verificare in concreto la coerenza delle dichiarazioni, le ragioni del mutamento, la presenza di riscontri esterni e la plausibilità delle spiegazioni offerte dalla persona offesa.

La pronuncia affronta anche il tema della violenza assistita. La Corte ribadisce che, ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 572, comma 2, c.p., non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta maltrattante, occorrendo che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi siano tali da far inferire il rischio di compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico. La valutazione deve quindi riguardare il clima relazionale complessivo e la sua

idoneità a incidere sulla crescita del minore.

La sentenza si collega al tema, ricorrente nei procedimenti per violenza domestica, della difficoltà di leggere il mutamento dichiarativo della persona offesa. La ritrattazione deve essere valutata nel contesto della relazione maltrattante, senza che ciò comporti una deroga alle regole ordinarie dell'accertamento probatorio. La specificità della violenza domestica impone una motivazione attenta alle dinamiche relazionali, ma non autorizza scorciatoie probatorie.

Cass., Sez. III, 17 giugno 2026, ud. 12 maggio 2026, n. 22428

Violenza sessuale – abuso delle condizioni di inferiorità psicofisica – consenso apparente

Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di cassazione è intervenuta sull'ambito applicativo dell'art. 609-*bis*, comma 2, n. 1, c.p., con riferimento all'abuso delle condizioni di inferiorità psicofisica della persona offesa determinate dall'assunzione di bevande alcoliche.

Nella sentenza si chiarisce che integra il delitto di violenza sessuale l'abuso delle condizioni di inferiorità psicofisica della vittima anche quando tale condizione derivi dall'assunzione volontaria di alcol, qualora l'agente sfrutti dolosamente quello stato di vulnerabilità, pur non assoluto, per accedere alla sfera sessuale della persona offesa, inducendola a compiere o subire atti che, altrimenti, non avrebbe posto in essere. Resta, in tale prospettiva, irrilevante l'apparente consenso espresso dalla persona offesa in una condizione di alterazione psicofisica (Cass. pen., Sez. III, 12 maggio 2026, n. 22428).

La decisione chiarisce che l'inferiorità psicofisica non deve necessariamente tradursi in un'incapacità assoluta della vittima. È sufficiente che lo stato di alterazione incida concretamente sulla capacità di autodeterminazione sessuale e che l'agente se ne avvalga consapevolmente. La volontarietà dell'assunzione di alcol non elide, dunque, la rilevanza penale della condotta, quando l'autore approfitti della condizione in cui la persona offesa si trova.

La pronuncia si collega direttamente al dibattito sulla riforma dell'art. 609-*bis* c.p., perché mostra come il tema del consenso non possa essere ridotto alla presenza o all'assenza di una manifestazione esteriore di adesione. Nei casi di alterazione psicofisica, decisiva è l'effettiva libertà della persona offesa di autodeterminarsi nella sfera sessuale. L'apparente consenso espresso in una condizione alterata non vale dunque a escludere la rilevanza penale della condotta, quando sia accertato l'approfittamento doloso di quello stato.

Cass., Sez. II, 19 giugno 2026, ud. 10 giugno 2026, n. 22818

Atti persecutori – misure cautelari personali – pericolo di reiterazione – adeguatezza della custodia cautelare in carcere

Con la sentenza n. 22818 del 2026, la Corte di cassazione si è pronunciata in materia di misure cautelari personali, in relazione a una vicenda nella quale all'indagato erano provvisoriamente contestati i reati di estorsione aggravata e atti persecutori.

Il ricorrente censurava l'ordinanza del Tribunale del riesame, lamentando la mancata valutazione dell'adeguatezza degli arresti domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico, rispetto alla misura della custodia cautelare in carcere.

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondata la doglianza relativa alla mera apparenza della motivazione. Secondo la Cassazione, il Tribunale aveva dato conto in modo coerente della necessità del presidio carcerario, valorizzando l'estrema gravità delle condotte estorsive e persecutorie, la mancata effettiva presa di coscienza da parte dell'indagato, l'assenza di concrete dimostrazioni circa l'avvio di un percorso di recupero e la presenza di messaggi audio prodotti dalla vittima, dai quali emergevano ulteriori segnali di allarme.

La decisione non interessa tanto per il profilo tecnico del braccialetto elettronico in sé, ma per il

tema della valutazione concreta del rischio. Nei procedimenti relativi a condotte persecutorie connotate da elevato pericolo di reiterazione, la motivazione sulla gravità concreta del pericolo può rendere non necessaria una disamina analitica dell'inadeguatezza di presidi meno afflittivi, quando il giudice abbia già spiegato in modo coerente perché il rischio non sia contenibile altrimenti.

Nel quadro dell'Osservatorio, la pronuncia si collega alla protezione della persona offesa e alla valutazione del rischio nei contesti di violenza relazionale. La misura cautelare non viene considerata come risposta automatica alla gravità del titolo di reato, ma come esito di una valutazione concreta della pericolosità, della persistenza del rischio e dell'insufficienza di strumenti meno afflittivi a contenere la reiterazione criminosa.

Le decisioni esaminate confermano come il contrasto alla violenza di genere continui a rappresentare un ambito nel quale il dialogo tra legislazione, giurisprudenza e analisi criminologica assume un ruolo centrale. Nel secondo trimestre del 2026 la giurisprudenza di legittimità ha offerto indicazioni utili sia sul versante della tutela dell'autodeterminazione sessuale, sia su quello della qualificazione delle relazioni familiari e affettive rilevanti ai fini dei reati di maltrattamenti e atti persecutori.

Il dato comune è la necessità di una valutazione concreta, motivata e non stereotipata. La tutela della persona offesa, anche quando versi in condizioni di particolare vulnerabilità, non autorizza automatismi probatori né forzature dei confini delle fattispecie incriminatrici; richiede, piuttosto, una lettura attenta del contesto, delle dinamiche relazionali, dei riscontri disponibili e delle garanzie dell'imputato.